



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2028 di data 27 maggio 2015

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

- **Pista da sci da fondo n. 3/F8/1 denominata "CENON DI SOTTO", in Comune di Scurelle;**
- **autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti l'ampliamento del percorso.**

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA | Presidente f.f. |
| - dott. Silvio DALMASO | componente supplente Servizio Turismo |
| - dott. Luca MALESANI | componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - ing. Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio Geologico |
| - geom. Marco GADOTTI | componente supplente Servizio Prevenzione rischi |
| - ing. Stefano FAIT | componente supplente Servizio Bacini Montani |
| - ing. Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette |
| - p.ind. Stefano GATTI | componente supplente Servizio Impianti a Fune |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, il dott. Alessandro Silvestri ed il geom. Antonio Nicolussi del Servizio Turismo.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 17 aprile 2015, con la quale il Comune di Scurelle con sede a Scurelle, Piazza Don Clemente Benetti, 2, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti l'ampliamento della pista da sci da fondo n. 8/F8/1 denominata "CENON DI SOTTO", ubicata in loc. Val Campelle, nel Comune di Scurelle.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, datati ottobre 2014, a firma del dott. Roberto Micheli.

Udito il relatore.

Preso atto che i lavori consistono in una serie di interventi per sviluppare ed integrare le piste da fondo esistenti allo scopo di ottenere degli anelli, con presenza anche di tratti impegnativi, idonei agli allenamenti agonistici e omologabili per lo svolgimento di competizioni. I lavori prevedono nello specifico la realizzazione di una scogliera di sostegno per un tratto di pista dello sviluppo di circa 50 m., il guado del rio Caldenave in due punti distinti e modesti movimenti di terra in alcuni ambiti circoscritti. È programmata inoltre la realizzazione di un ramale idraulico di prolungamento dell'impianto di innevamento programmato. Sul lato opposto del versante oltre la strada è prevista la realizzazione di un'area sportivo-ricreativa per l'utilizzo di slitte, sul pendio compreso fra gli edifici dell'ex Malga Cenon di Sotto e il Rio Rudole.

Considerato che l'area sportivo-ricreativa per l'utilizzo di slitte, prevista sul pendio compreso fra gli edifici dell'ex Malga Cenon di Sotto e il Rio Rudole, non si configura tra le fattispecie contemplate dalla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7; per tale motivo la Commissione di coordinamento si dichiara non competente al rilascio della richiesta autorizzazione.

Considerato che gli interventi in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare, **limitatamente agli interventi relativi alle piste da fondo**, il Comune di Scurelle con sede a Scurelle, Piazza Don Clemente Benetti, 2, ad eseguire i lavori concernenti l'ampliamento della pista da sci da fondo n. 8/F8/1 denominata "CENON DI SOTTO" con due anelli rispettivamente di 670 m e 1800 m., ubicata in loc. Val Campelle, nel Comune di Scurelle, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di rendere noto che dovrà essere assolto quanto previsto dalla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali";
3. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte della ditta richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - i guadi del corso d'acqua dovranno essere effettuati con opere provvisorie e con le modalità preliminarmente concordate con il servizio Bacini montani in sede di rilascio della concessione prevista dalla l.p. 18/76;

- la pendenza delle rampe sostenute dalla scogliera dovrà essere attenuata fino al rapporto massimo 2/3 spostando la base della scogliera verso valle per mantenere la larghezza della pista prevista in progetto o in alternativa elevando di circa un metro il paramento della scogliera;
 - il tratto della pista oggetto degli interventi dovrà essere chiaramente delimitato sul terreno attraverso una idonea picchettatura pienamente rispondente agli elaborati progettuali, che dovrà essere mantenuta fino al termine dei lavori per l'eventuale verifica di conformità al progetto approvato;
 - tutte le superfici dissodate o comunque denudate a causa della realizzazione delle opere nonché di eventuali aree di deposito, dovranno essere sottoposte ad accurato rinverdimento **mediante reimpiego della cotica erbosa precedentemente asportata ed accantonata** e mediante semina di adatto miscuglio foraggiero, fino alla costituzione di un efficiente cotico erboso, adottando se del caso idonei sistemi artificiali o ricorrendo all'apporto di terreno vegetale sugli sterili affioranti;
 - in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi;
 - al fine di evitare fenomeni di erosione superficiale i terreni interessati dai lavori dovranno essere bonificati da acque di scorrimento superficiale o di deflusso mediante la realizzazione di canalette trasversali in terra e fossi di guardia laterali. Tutte le opere dovranno essere mantenute in piena efficienza durante la stagione di non innevamento;
 - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità Forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;
4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
 5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Turismo ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
 6. di rinviare a successivo provvedimento del Servizio Turismo, a seguito della comunicazione da parte del richiedente dell'avvenuta ultimazione dei lavori, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pista in questione ai sensi della l.p. 7/87 e s.m. art. 40;
 7. di dare atto che la presente autorizzazione sostituisce ogni altro provvedimento di competenza provinciale ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta;
 8. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza, mentre al Servizio Bacini Montani viene inviata copia della presente deliberazione;
 9. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mitterpergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

GM/SD/fr